



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

VIA GARIBALDI, 1

08048 TORTOLI'

INFORMATIVA TOSAP

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta per l'occupazione, temporanea o permanente, di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo, che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree di proprietà privata dove risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio. L'occupazione è temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno e permanente quando ha una durata di almeno un anno ed ha carattere stabile e comporta o meno l'esistenza di manufatti o impianti. L'occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con un'apposita concessione.

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

Le istanze intese ad ottenere le concessioni devono essere indirizzate per iscritto all'Ufficio Tributi il quale provvederà con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio a rilasciare la stessa. La concessione è strettamente personale e ne è vietata la cessione. Per l'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato, è necessaria una nuova autorizzazione.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per le *occupazioni permanenti*, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data 31 dicembre dell'anno precedente. Per le *occupazioni temporanee* il Funzionario Responsabile della Tassa, provvede al rilascio dell'avviso di pagamento relativamente ad ogni concessione rilasciata. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, legge n. 296/2006, finanziaria 2007). L'importo minimo di versamento viene fissato in euro 5,00 (art. 1, comma 168, legge n. 296/2006, finanziaria 2007). Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto

di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La riscossione della tassa avviene attraverso versamento su conto corrente postale n. 11818085, intestato al Servizio Tributi del Comune di Tortolì.

TARIFFE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in numero 2 categorie. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dal Regolamento Tosap e dal Dlgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste e in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tassa si applica, in relazione alla durata effettiva dell'occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dal Regolamento Tosap e dal Dlgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i. Le tariffe sono consultabili nella delibera di Giunta Comunale di "approvazione tariffe TOSAP anno 2010" .

REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni TOSAP possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata (senza interessi) limitatamente alla quota di essa riferita al periodo successivo a quella in cui ha luogo la revoca stessa. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e all'eventuale ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del Competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso. Decorso infruttuosamente il termine previsto, il Comune provvederà alla rimozione delle opere sulla base della vigente normativa, con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all' art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R del 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- d) l'occupazione di durata non superiore a 8 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;
- e) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- f) le occupazioni occasionali di durata *non superiore alle 12 ore* giornaliere per *un solo giorno*, fatto salvo quelle che interessano aree e strade pubbliche per le quali sia necessario l'interruzione o la modifica della circolazione stradale; riguardanti:
posteggi, steccati, scale, pali di sostegno ecc. per operazioni di pronto intervento, per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti; le occupazioni occasionali riguardanti operazioni di trasloco e di manutenzione del verde.
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni; addobbi e luminarie;
- l) occupazioni fino al massimo di 2 ore per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
- m) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- n) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- o) le occupazioni richieste, gestite e/o patrocinate direttamente dal Comune; in questi casi all' Ufficio T.O.S.A.P. dovrà pervenire idonea documentazione dimostrativa ai fini dell'applicazione dell'esenzione.
- p) le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suo pubblico.
- q) le occupazioni effettuare con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente il suolo pubblico (art. 1 comma 61 della legge 549/1995 – Finanziaria 1996).

RIMBORSI

Il Servizio Tributi provvede al rimborso, previa idonea verifica, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'importo della tassa maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dalla data di eseguito versamento (art. 1, comma 165 legge n. 296/2006 – legge finanziaria 2007).

PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “ convenzionale “, con arrotondamento all'unità superiore, così che i passi carrai a raso, in quanto provvisti di un manufatto che renda concreta l'occupazione non sono tassabili.

MODALITA' PER LA CONCESSIONE

La richiesta per l'autorizzazione e/o la concessione deve essere presentata su apposito stampato rilasciata dal Responsabile dell'Area di Vigilanza.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della tassa entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso.

APPOSIZIONE DEL SEGNALE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nella'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del Dlgs. 507/1993 e s.m.i., devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive del Comando di Polizia Locale

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. La revoca da diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

Per informazioni:

COMUNE DI TORTOLI' – UFFICIO TRIBUTI -

Sede: Via Garibaldi nr. 1 – 08048 TORTOLI' - OG

Telefono: 0782/600768

Fax: 0782/600770

Web: <http://www.comuneditortoli>

Email: andreina.marcia@comuneditortoli.it

Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30

martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Referente: Andreina Marcia